

# Iscrizione Inps dei soci di s.r.l. e Manovra Correttiva

## Nuova soluzione interpretativa.



Segnaliamo l'interpretazione fornita dal c. 11 dell'articolo 12, contenuta nel D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, relativa alle disposizioni che disciplinano l'obbligo di iscrizione, dei soci di s.r.l. commerciali, alla gestione previdenziale dei commercianti. Secondo il comma 11, l'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Con la soluzione proposta dall'intervento del Governo, trattandosi di norma interpretativa, quindi con effetto retroattivo, vengono meno i presupposti per contrastare la doppia iscrizione nonché per richiedere all'Inps eventuali rimborsi.

I soci di s.r.l. operanti nel settore del commercio che prestano in modo prevalente ed abituale attività nell'impresa saranno, pertanto, tenuti così come già gli artigiani, i coltivatori diretti, e i lavoratori subordinati, ad iscriversi alla specifica gestione previdenziale, iscrivendosi anche nella gestione separata del lavoro autonomo quando percepiscano un compenso per l'attività di amministratore.

Sono, quindi, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335. Pertanto non trova applicazione la disposizione che prevede che, qualora i suddetti soggetti esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'I.V.S., sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

Dal 1 gennaio 1997, l'Inps ha sempre sostenuto che devono essere iscritti nella gestione commercianti i soci delle società a responsabilità limitata, che in precedenza erano esclusi in ragione della limitazione della loro responsabilità nella conduzione dell'impresa. Deve trattarsi di società che sono organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari. Per quanto riguarda i soci, sono assicurabili solo coloro che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

I compensi eventualmente ricevuti dai medesimi soci in qualità di amministratori sono soggetti -, secondo l'INPS, come redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 51, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 alla contribuzione alla Gestione separata di cui alla legge del 1995, n. 335.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha disconosciuto l'orientamento dell'INPS, stabilendo con

la sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010 che l'articolo 1, comma 208, della legge n. 662/96 si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. E' l'Inps che deve indicare la Gestione afferente l'attività prevalente e solo a questa l'interessato è tenuto ad iscriversi. Le Sezioni Unite hanno così risolto una questione precisando inoltre che la base imponibile per la contribuzione è data esclusivamente dal reddito prodotto con l'attività che dà titolo all'iscrizione.

[http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/manovra2010/dl\\_20100531.pdf](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/manovra2010/dl_20100531.pdf)